



COMUNE DI ERBE'
PROVINCIA DI VERONA

**REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DEL SERVIZIO
PUBBLICO NON DI LINEA
NOLEGGIO
AUTOVETTURA CON
CONDUCENTE**

1. Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale
n. 11 del 15.03.2007
2. Modificato con determinazione provinciale
n. 3285 del 15.06.2007
3. Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale
n. 24 del 20.09.2007
4. Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale
n. 5 del 27.02.2014

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 **Oggetto**

Articolo 2 **Definizione del servizio**

TITOLO II - CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Articolo 3 **Titoli per l'esercizio del servizio**

Articolo 4 **Forme giuridiche di esercizio del servizio**

TITOLO III - ACQUISIZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 5 **Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni**

Articolo 6 **Idoneità morale**

Articolo 7 **Idoneità professionale**

TITOLO IV - CONTINGENTI DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 8 **Contingenti**

TITOLO V - RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 9 **Assegnazione delle autorizzazioni al servizio di noleggio autovettura c.c.**

Articolo 10 **Bando di Concorso**

Articolo 11 **Presentazione delle domande**

Articolo 12 **Commissione di Concorso**

Articolo 13 **Titoli valutabili o di precedenza**

Articolo 14 **Materie d'esame**

Articolo 15 **Validità delle graduatorie**

Articolo 16 **Rilascio delle autorizzazioni**

Articolo 17 **Durata e validità delle autorizzazioni**

Articolo 18 **Inizio del servizio**

TITOLO VI - TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI E SOSTITUZIONI ALLA GUIDA

Articolo 19 **Trasferibilità per atto tra vivi**

Articolo 20 **Trasferibilità per causa di morte del titolare**

Articolo 21 **Sostituzione alla guida dell'autovettura da noleggio**

Articolo 22 **Collaboratore familiare di titolari di autorizzazione**

TITOLO VII - OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI

Articolo 23 **Obblighi dei conducenti**

Articolo 24 **Obblighi specifici per l'esercente il servizio di noleggio con conducente**

Articolo 25 **Diritti dei conducenti di autovetture in servizio di noleggio**

Articolo 26 **Divieti per i conducenti di autovetture in servizio di noleggio**

TITOLO VIII - CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E STRUMENTAZIONI

Articolo 27 **Caratteristiche, contrassegni identificativi e strumentazioni delle autovetture**

Articolo 28 **Controlli sui veicoli**

Articolo 29 **Avaria dell'autovettura**

TITOLO IX - MODALITÀ PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Articolo 30 **Stazionamento delle autovetture in servizio di noleggio con conducente**

Articolo 31 **Trasporto di soggetti portatori di handicap**

Articolo 32 **Tariffe e corrispettivi**

Articolo 33 **Ferie, assenze, aspettativa**

Articolo 34 **Servizi con caratteristiche particolari**

Articolo 35 **Vigilanza**

TITOLO X - ILLECITI E SANZIONI

Articolo 36 **Sanzioni**

Articolo 37 **Sanzioni amministrative pecuniarie**

Articolo 38 **Sospensione e revoca dell'autorizzazione**

Articolo 39 **Decadenza dell'autorizzazione**

Articolo 40 **Conseguenze della sospensione, revoca, rinuncia o decadenza**

Articolo 41 **Reclami**

TITOLO XI - NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 42 **Norma finale**

Articolo 43 **Abrogazione di precedenti disposizioni**

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il servizio di noleggio autovettura con conducente, di cui all'art. 4 della L.R. 22/96 e all'art. 85, lett. b) del D. L.vo 285/92.

Articolo 2 - Definizione del servizio

1. Il servizio di noleggio autovettura con conducente è autoservizio pubblico non di linea e in quanto tale provvede al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare ed integrativa rispetto ai servizi pubblici di linea, viene effettuato a richiesta del cliente o dei clienti in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

2. Il servizio di noleggio autovettura con conducente si rivolge alla clientela specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo o a viaggio; lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno della rimessa. Le prenotazioni di trasporto sono effettuate presso le rispettive rimesse o sedi del vettore. E' vietata l'installazione a bordo di strumentazioni, anche amovibili, finalizzate allo smistamento indifferenziato su piazza delle richieste di servizi agli utenti. La prestazione del servizio non è obbligatoria. L'inizio del servizio, con utenza diretta in qualsiasi destinazione, avviene con partenza dalla sede del vettore o dalla rimessa posta nel territorio comunale. Il prelevamento del cliente può avvenire anche fuori dal territorio comunale purché la prenotazione, con contratto o lettera d'incarico, sia avvenuta presso la sede del vettore e sia disponibile a bordo dell'autovettura. Il corrispettivo del servizio viene stabilito solo ed elusivamente a seguito di libera contrattazione tra utente e noleggiatore, da effettuarsi prima dell'inizio del servizio.

TITOLO II - CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Articolo 3 - Titoli per l'esercizio del servizio

1. L'esercizio del servizio di noleggio autovettura con conducente è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione, attraverso bando di pubblico concorso, a persona fisica o persona giuridica in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione di settore vigente e dal presente regolamento.

Articolo 4 - Forme giuridiche di esercizio del servizio

1. I titolari di autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio autovettura con conducente possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate all'art. 7 della L.n. 21/92 e all'art. 14 della L.R. n. 22/96.
2. E' consentito ai titolari di cui al precedente comma conferire la propria autorizzazione agli organismi previsti dalla legge e rientrarne in possesso a seguito di recesso, decadenza o esclusione dai medesimi.
3. Il conferimento è consentito previa presentazione, all'ufficio comunale competente, dei seguenti documenti e delle attestazioni del possesso dei seguenti requisiti:

- a) comunicazione scritta, in carta semplice, del conferimento del titolo a uno degli organismi previsti dalla legge cui il titolare si è associato;
 - b) dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione dell'organismo alla C.C.I.A.A., attestante lo svolgimento della specifica attività di trasporto non di linea;
 - d) dichiarazione sostitutiva di certificazione comprovante il possesso dei requisiti di idoneità da parte dell'organismo cui è conferita l'autorizzazione;
 - e) copia del contratto di comodato dell'autovettura, registrato, a favore dell'organismo cui è conferita l'autorizzazione;
 - f) dichiarazione sostitutiva di certificazione comprovante il possesso dei requisiti di idoneità da parte del titolare conferente;
 - g) appendice al contratto di copertura assicurativa attestante che l'assicuratore prende atto che l'autovettura è condotta da più conducenti.
4. L'ufficio comunale competente, una volta accertata la regolarità della documentazione prodotta, emana apposito provvedimento indicante la data di inizio del conferimento, che sarà ritenuto valido sino a quando il titolare non provvederà ad esercitare il diritto al ritrasferimento, specificando altresì che è consentito l'esercizio del servizio ferma restando la titolarità dell'autorizzazione in capo al conferente.
5. A tal fine nell'autorizzazione rilasciata al titolare, sarà riportata specifica annotazione contenente gli estremi dell'atto di cui al comma precedente, la data del conferimento, i dati del soggetto a favore del quale è avvenuto il conferimento.
6. In caso di recesso dagli organismi di cui al presente articolo, l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

TITOLO III - ACQUISIZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 5 - Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni

1. Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del servizio disciplinato dal presente regolamento è necessario:
- a) essere cittadino italiano ovvero di uno stato dell'Unione Europea o di altri Stati, purchè legalmente residenti in Italia;
 - b) essere in possesso del requisito dell'idoneità morale di cui all'art. 6 del presente regolamento;
 - c) essere in possesso del requisito dell'idoneità professionale di cui all'art. 7 del presente regolamento;
 - d) essere iscritto al Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. di Verona;
 - e) essere proprietario, o comunque avere la disponibilità giuridica, dell'autovettura per la quale sarà rilasciata l'autorizzazione;
 - f) non avere trasferito la precedente autorizzazione all'esercizio del medesimo servizio nei cinque anni precedenti;
 - g) essere assicurato per responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge;
 - h) disporre di una sede o di una rimessa aperta al pubblico, con disponibilità di recapito telefonico fisso, sita nel territorio comunale, per l'esercizio del servizio di noleggio autovettura con conducente.

I requisiti di cui ai punti e), g) ed h) devono essere dimostrati prima del rilascio della autorizzazione.

Articolo 6 - Idoneità morale

1. Soddisfa il requisito dell'idoneità morale chi:
 - a) non sia incorso in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente superiore a due anni;
 - b) non si trovi sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dalla vigente normativa;
 - c) non sia stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non sia in corso, nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;
 - d) non sia incorso in condanne definitive per reati che comportino l'interdizione dalla professione.

In tutti i casi sopra elencati, il requisito si intende soddisfatto quando sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa.

2. Nel caso di imprese individuali, il requisito deve essere posseduto dal titolare; in caso di imprese societarie o di organismi cui viene conferita l'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento, il requisito deve essere posseduto:
 - a) da tutti i soci, in caso di società di persone;
 - b) dai soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
 - c) dagli amministratori, per ogni altro tipo di società o di organismo.

Articolo 7 - Idoneità professionale

1. Il requisito è soddisfatto attraverso l'iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all'art. 10 della L.R. n. 22/96, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente effettuato con autovettura, istituito presso la C.C.I.A.A. di Verona o attraverso la titolarità di impresa autorizzata al trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, in qualsiasi forma costituita.

TITOLO IV - CONTINGENTI DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 8 - Contingenti

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio autovettura con conducente sono determinate nel numero di 2 in base alla deliberazione della Giunta Regionale n. 4151 del 30/12/2005.
2. E' facoltà del comune decidere di mettere a disposizione, tramite bando di concorso, un numero di autorizzazioni inferiore a tale quantitativo, al fine di graduare l'ingresso degli operatori sul mercato.

TITOLO V - RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 9 - Assegnazione delle autorizzazioni al servizio di noleggio autovettura con conducente

1. Le autorizzazioni al servizio di noleggio autovettura con conducente sono rilasciate mediante bandi di concorso pubblico per titoli ed esami a singoli o a società che abbiano la proprietà o la disponibilità giuridica dell'autovettura.
2. Qualora si verifichi per qualsiasi motivo la disponibilità di autorizzazioni, rispetto ai contingenti di cui all'art. 8, l'Amministrazione comunale utilizza l'eventuale valida graduatoria esistente o, in mancanza, procede a indire il relativo concorso.

Articolo 10 - Bando di Concorso

1. Il bando di concorso deve prevedere:
 - a) il numero delle autorizzazioni da rilasciare;
 - b) i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso;
 - c) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità di presentazione della stessa, gli eventuali documenti da produrre;
 - d) l'indicazione dei titoli, valutabili o preferenziali a parità di punteggio;
 - e) le materie d'esame;
 - f) la valutazione dei titoli;
 - g) le modalità di utilizzo e di validità della graduatoria;
 - h) la votazione minima fissata per il conseguimento dell'idoneità.
2. Il bando è pubblicato all'Albo Pretorio e sui siti web del Comune e della Provincia. Il bando è trasmesso anche alle associazioni di categoria previste dalla legislazione di settore vigente, così come individuate dalla Camera di Commercio di Verona.

Articolo 11 - Presentazione delle domande

1. Le domande per l'assegnazione delle autorizzazioni devono essere firmate e presentate al Sindaco, in carta resa legale, in essa devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza del richiedente e lingua straniera prescelta.
2. Il richiedente deve altresì dichiarare, ai sensi di legge, di essere in possesso di tutti i requisiti necessari e di non incorrere in alcuna delle cause ostative all'eventuale rilascio.
3. La documentazione definitiva relativa agli stati, fatti e qualità personali di cui ai punti e), g) e h) dell'articolo 5, comma 1, viene richiesta all'interessato prima del rilascio dell'autorizzazione.

Articolo 12 - Commissione di Concorso

1. Per l'espletamento del concorso di cui all'art. 9 del presente regolamento, la Giunta Comunale nomina apposita Commissione di concorso.

2. La Commissione è composta dal responsabile del servizio competente o suo delegato, con funzioni di Presidente, e da due esperti nelle discipline previste per le prove d'esame, di cui uno esterno all'Amministrazione; le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente comunale appartenente a categoria non inferiore alla C.
3. La Commissione valuta la regolarità delle domande di ammissione, provvede a richiedere eventuali integrazioni fissando il termine entro cui esse devono essere prodotte, redige l'elenco dei candidati ammessi e dei non ammessi.
4. La Commissione, nel caso in cui vi siano candidati da esaminare per accertare la conoscenza di lingua straniera ove previsto, verrà integrata da un esperto nella lingua prescelta, che esprimerà la propria valutazione circa la conoscenza della lingua stessa.
5. La Commissione fissa la data dell'esame, che viene comunicata agli interessati a mezzo raccomandata a.r. inviata al domicilio indicato nella domanda.
6. Alle prove d'esame e alle valutazioni devono essere presenti tutti i Commissari, pena la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.
7. La Commissione, una volta esperite le prove d'esame e valutati i titoli, redige la graduatoria di merito, tenendo altresì conto degli eventuali titoli di precedenza, e la trasmette per l'approvazione e per l'adozione dei provvedimenti conseguenti al Responsabile del servizio competente.

Articolo 13 - Titoli valutabili o di precedenza

1. Per l'assegnazione delle autorizzazioni costituiscono titoli valutabili:
 - a) l'anzianità di esercizio in qualità di titolare del servizio di noleggio con conducente: punti 1,5 per anno fino ad un limite di anni sei;
 - b) l'anzianità di servizio in qualità di conducente non titolare, di dipendente, di collaboratore familiare o di sostituto alla guida di autovettura regolarmente adibite al servizio di noleggio con conducente: punti 1 per anno fino ad un limite di anni sei;
 - c) il numero di posti di lavoro e organizzazione aziendale: punti 1 per ogni dipendente fino ad un massimo di sei punti;
 - d) essere soci di cooperative o di consorzi tra imprese costituiti per l'esercizio dell'attività di noleggio: punti 4;
 - e) l'esistenza e numero di uffici aperti al pubblico: punti 1;
 - f) il servizio prestato, come autista, per almeno cinque anni presso aziende di trasporto pubblico: punti 1;
 - g) titolo di studio, oltre la scuola media: punti 1;
 - h) i carichi di famiglia: punti 1;
 - i) le idoneità all'esercizio di servizio di noleggio di autovettura con conducente precedentemente conseguite in altri concorsi: punti 1;
 - j) il conseguimento di attestati conseguenti alla frequenza di corsi di guida su strada in condizioni particolari quali neve, ghiaccio, bagnato, ecc.: punti 1
2. In caso di parità di punteggio, costituisce titolo di precedenza la residenza nel Comune autorizzante.

3. Il punteggio massimo conseguibile con la valutazione dei titoli deve essere uguale al punteggio massimo ottenibile a seguito dell'esame.

Articolo 14 - Materie d'esame

1. L'esame verterà su un colloquio nelle materie sotto elencate:
 - a) conoscenza della regolamentazione comunale relativa all'esercizio del servizio di noleggio autovettura con conducente;
 - b) conoscenza di elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi e siti storici del Comune e della Provincia;
 - c) eventuale conoscenza di lingue straniere.
2. Il candidato può indicare nella domanda una o più lingue straniere europee tra inglese, francese, tedesco e spagnolo. L'accertamento della conoscenza delle lingue straniere viene svolto contestualmente al colloquio.

Articolo 15 - Validità delle graduatorie

1. Le graduatorie hanno validità di due anni dalla data di approvazione.
2. Le autorizzazioni che si rendono vacanti nel corso dei due anni di validità delle graduatorie devono essere coperte utilizzando le graduatorie medesime fino al loro esaurimento.

Articolo 16 - Rilascio delle autorizzazioni

1. Il Responsabile del servizio competente, entro trenta giorni dalla formulazione definitiva della graduatoria da parte della commissione, provvede ad approvare la medesima graduatoria ed all'assegnazione delle autorizzazioni, dando formale comunicazione agli interessati assegnando loro un termine di novanta giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 5.
2. Le autorizzazioni sono rilasciate entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione suddetta, qualora regolare.

Articolo 17 - Durata e validità delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni hanno durata illimitata e sono sottoposte a controllo d'ufficio con periodicità triennale al fine di accertare il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla Legge, dal presente Regolamento e dall'atto autorizzativo.
2. Il controllo è effettuato dal responsabile del servizio competente attraverso accertamenti d'ufficio nonché mediante richiesta di esibizioni documentali. Si applicano, nei casi consentiti, le disposizioni di cui al D.P.R. n. 445 del 28.12.2000. L'eventuale documentazione, richiesta deve essere trasmessa entro 30 giorni dalla sua richiesta.
3. Rimane fermo l'obbligo della revisione dell'autoveicolo da parte della M.C.T.C. ai sensi del Codice della Strada. Il responsabile del servizio competente, in qualunque momento, potrà richiedere di sottoporre al controllo i mezzi adibiti al servizio di noleggio per verificare lo stato di conservazione e di decoro degli stessi.

4. Le autorizzazioni possono essere dichiarate decadute anche prima del controllo d'ufficio nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente regolamento.
5. Al fine del controllo d'ufficio, previa richiesta, il titolare dell'autorizzazione dovrà presentare l'elenco del personale legittimamente impiegato come conducente a qualsiasi titolo, risultante dal libro matricola per i dipendenti e corredato dalle posizioni INPS e INAIL, nonché dell'iscrizione al ruolo dei conducenti – sezione autoveicoli - presso la C.C.I.A.A..

Articolo 18 - Inizio del servizio

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo, o dal trasferimento del medesimo.

TITOLO VI - TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI E SOSTITUZIONI ALLA GUIDA

Articolo 19 - Trasferibilità per atto tra vivi

1. L'autorizzazione fa parte della dotazione d'impianto d'azienda ed è trasferibile in presenza di documentato trasferimento dell'azienda stessa, di un suo ramo o della quota di partecipazione all'organismo associativo cui il titolare avesse conferito l'autorizzazione.
2. Il trasferimento di autorizzazioni per il servizio di noleggio autoveicolo con conducente è concesso dal Comune su richiesta del titolare, a persona da questi designata, purché in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento, quando il titolare medesimo si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - a) essere titolare di autorizzazione da almeno cinque anni;
 - b) avere raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - c) essere divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per il ritiro definitivo dei titoli professionali.
3. L'inabilità o l'inidoneità al servizio di cui al precedente comma 2, deve essere dimostrata dal titolare, avvalendosi di apposito certificato medico delle autorità sanitarie competenti territorialmente: in tal caso, i titoli autorizzativi e relativi contrassegni devono essere, entro dieci giorni, riconsegnati all'ufficio che li ha rilasciati, e il trasferimento deve essere richiesto entro sei mesi dall'accertamento dell'impedimento.
4. Per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto, in caso dell'unica autorizzazione il trasferente non può diventare titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del medesimo servizio conseguita anche in altro Comune tramite concorso pubblico o altro trasferimento.

Articolo 20 - Trasferibilità per causa di morte del titolare

1. In caso di morte del titolare l'autorizzazione può essere trasferita.

2. Gli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare deceduto devono comunicare al competente ufficio comunale il decesso del titolare entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento. La comunicazione deve altresì indicare:
 - a) la volontà di uno degli eredi suddetti - in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio - di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione. In tal caso si rende sempre necessaria la produzione, da parte di tutti gli altri aventi diritto, della rinuncia scritta a subentrare nell'attività;
 - b) la volontà degli eredi suddetti di designare un soggetto non appartenente al nucleo familiare del titolare deceduto, purché iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 10 della L.R. n. 22/96, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente, effettuato con autovettura, presso la C.C.I.A.A. ed in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio, quale subentrante nella titolarità dell'autorizzazione, qualora gli eredi stessi si avvalgano della facoltà di trasferire ad altri l'autorizzazione.
 - c) la volontà degli eredi suddetti, se minori, di avvalersi della facoltà di farsi sostituire da persone in possesso di tutti i requisiti prescritti fino al raggiungimento del ventiduesimo anno di età.
3. Il subentro di cui al precedente comma 2, lettera a) e b), deve avvenire entro il termine massimo di due anni dalla data del decesso. Nel caso previsto dal comma 2, lettera c), gli eredi minori o che non abbiano ancora raggiunto il ventiduesimo anno di età, possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo ed in possesso dei requisiti prescritti, e comunque non oltre il compimento del ventiduesimo anno di età.
4. La mancata comunicazione o il mancato subentro nei termini di cui ai precedenti commi 2 e 3 vengono considerati come rinuncia al trasferimento dell'autorizzazione, con conseguente decadenza del titolo.
5. I soggetti subentrati o i sostituti dell'erede minore devono presentare al competente ufficio comunale, entro il termine di novanta giorni, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 5.
6. In ogni caso in cui gli eredi suddetti del titolare deceduto siano minori, ogni determinazione dovrà uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.

Articolo 21 - Sostituzione alla guida dell'autovettura da noleggio

1. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio autovettura con conducente che esercitino personalmente, possono essere sostituiti temporaneamente alla guida da persone iscritte nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 10 della L.R. n. 22/96, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente, effettuato con autovettura, presso la C.C.I.A.A. e in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio:
 - a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
 - b) per chiamata alle armi;
 - c) per un periodo di ferie non superiore a trenta giorni annui;
 - d) per sospensione o ritiro temporaneo dei titoli professionali;
 - e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.
2. Gli eredi minori del titolare di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 10 della L.R. n. 22/96, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente,

effettuato con autovettura, presso la C.C.I.A.A. ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento del ventiduesimo anno di età.

3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina del D. L.vo n. 368/2001.
4. Il titolare dell'autorizzazione deve presentare la richiesta di sostituzione alla guida all'ufficio competente, in carta legale. La richiesta deve contenere l'indicazione dei motivi della sostituzione tra quelli di cui al comma 1, la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto, la dichiarazione concernente l'iscrizione al ruolo e il possesso dei requisiti prescritti e l'osservanza della disciplina dei contratti di lavoro o di gestione.
5. Il titolare di autorizzazione per il servizio da noleggio può sempre avvalersi, per l'esercizio del servizio, di personale dipendente.

Articolo 22 - Collaboratore familiare di titolari di autorizzazione

1. I titolari di autorizzazione possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, conformemente a quanto previsto dall'art. 230 bis del codice civile.
2. Il familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo e prevalente nell'impresa familiare.
3. L'istituto fa capo ad un imprenditore, persona fisica: nei rapporti esterni le varie responsabilità competono al titolare e mai al collaboratore familiare che, pertanto, non acquista né la contitolarità dell'azienda né la qualità di coimprenditore.
4. La condizione di collaboratore è limitata ad una cerchia ben determinata di familiari, così come di seguito indicato:
 - a) il coniuge;
 - b) i parenti entro il terzo grado, cioè: in linea diretta: nonni, genitori, figli, nipoti, pronipoti; in linea collaterale: zii, fratelli, nipoti;
 - c) gli affini entro il secondo grado, cioè: suoceri, generi, nuore, cognati.
5. In conformità di quanto disposto, la volontà di avvalersi della collaborazione di un familiare per l'esercizio del servizio di noleggio autovettura con conducente deve essere comunicata all'ufficio comunale competente, anche mediante apposita autodichiarazione attestante la sussistenza delle seguenti condizioni:
 - a) Il lavoro del collaboratore deve essere prestato in modo prevalente e continuativo nell'impresa familiare;
 - b) L'impresa familiare deve risultare regolarmente costituita presso la C.C.I.A.A.;
 - c) il collaboratore deve godere di posizione regolare rispetto alla normativa antimafia;
 - d) il collaboratore deve risultare il possesso del requisito dell'idoneità morale di cui all'articolo 6 del presente regolamento;
 - e) il collaboratore deve risultare in possesso di patente, di certificato di abilitazione professionale e di iscrizione nel ruolo dei conducenti;
 - f) il collaboratore deve risultare in posizione regolare per quanto riguarda INPS e INAIL;
 - g) il collaboratore non deve avere in corso procedure di fallimento, ovvero deve dimostrare l'intervenuta riabilitazione;
 - h) il contratto di copertura assicurativa deve risultare esteso anche al collaboratore familiare.

6. Dopo la verifica dei documenti previsti e del possesso dei requisiti necessari l'ufficio comunale competente rilascia apposito nullaosta e lo annota nell'autorizzazione.

7. La sussistenza dell'impresa familiare è verificata annualmente e la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti comporta la revoca del nullaosta rilasciato dal Comune.

TITOLO VII - OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI

Articolo 23 - Obblighi dei conducenti

1. I conducenti degli autoveicoli adibiti a servizi disciplinati dal presente regolamento sono obbligati a:
 - a) mantenere pulito e in perfetto stato di efficienza il mezzo;
 - b) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più breve ovvero quello più economico nel recarsi al luogo indicato, o comunque quello convenuto;
 - c) caricare e assicurare saldamente i bagagli dei viaggiatori a condizione che tale trasporto non deteriori l'autovettura, in tal caso avranno diritto agli eventuali supplementi di tariffa;
 - d) entrare su richiesta del cliente anche in strade private delimitate da cancelli, a meno che l'accesso non sia ritenuto palesemente pericoloso;
 - e) applicare sul mezzo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
 - f) compiere in ogni caso, anche se precedentemente impegnati, i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse (soccorso, pubblica sicurezza);
 - g) conservare nell'autovettura i documenti di circolazione e guida relativi allo stesso nonché l'autorizzazione comunale all'esercizio del servizio, sempre aggiornati, ed esibirli a richiesta degli agenti e dei funzionari della Forza Pubblica;
 - h) indossare, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
 - i) mantenere un comportamento corretto con il pubblico e con gli altri conducenti di autoveicoli dotati di autorizzazione;
 - j) al termine di ogni corsa, visitare diligentemente l'interno dell'autovettura e, trovandovi qualsiasi oggetto dimenticato di cui non si possa dare immediata restituzione al proprietario, depositarlo entro il termine di ventiquattro ore all'Ufficio Oggetti Smarriti, dandone contemporanea comunicazione al competente ufficio comunale;
 - k) trasportare gli animali di proprietà dei passeggeri, nei termini previsti dall'art. 169 comma 6 del D. L.vo n. 285/92, tenuti in grembo, e trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti;
 - l) comunicare il cambio di residenza entro il termine di trenta giorni dalla data di richiesta al Comune, documentandolo con copia di ricevuta appositamente rilasciata dal Comune, se titolare;
 - m) comunicare eventuali notificazioni delle Prefetture relative a sospensioni della patente o ritiri della carta di circolazione, entro le ventiquattro ore successive alla notifica;
 - n) trasportare anche persone ammalate, purché il richiedente il servizio possa esibire un certificato medico da cui risulti in modo sicuro che l'ammalato non è afflitto da malattie infettive e diffuse: in caso di successivo accertamento contrario, l'autovettura dovrà essere sottoposta a disinfezione secondo le modalità previste dal Comune;
 - o) dare immediata comunicazione scritta all'ufficio comunale competente in caso di sinistro.

Articolo 24 - Obblighi specifici per l' esercente il servizio di noleggio con conducente

1. Oltre agli obblighi di cui all'art. 23, l' esercente il servizio di noleggio autovettura con conducente ha l'obbligo di:
 - a) rispettare i termini pattuiti per la prestazione del servizio (ora e luogo convenuti) salvo cause di forza maggiore documentate;
 - b) comunicare entro quindici giorni all'ufficio comunale competente l'eventuale variazione dell'indirizzo della rimessa, facendone curare relativa annotazione sull'autorizzazione;
 - c) curare che il contachilometri sia sempre in perfetta efficienza;
 - d) curare la regolarità del servizio e provvedere a comunicare per iscritto entro 48 ore al competente ufficio comunale ogni eventuale sospensione del servizio stesso e il relativo periodo.

Articolo 25 - Diritti dei conducenti di autovetture in servizio di noleggio

1. I conducenti di autovetture in servizio di noleggio durante l'espletamento del servizio hanno i seguenti diritti:
 - a) essere tempestivamente informati dal Comune di tutte le variazioni della toponomastica cittadina;
 - b) richiedere al cliente un anticipo non superiore al 50% dell'importo presunto o pattuito in caso di servizio comportante una spesa rilevante;
 - c) rifiutare il trasporto di animali fatto salvo quanto disposto dall'art. 23 lettera k) del presente regolamento.

Articolo 26 - Divieti per i conducenti di autovetture in servizio di noleggio

1. E' fatto divieto ai conducenti di autovetture in servizio di:
 - a) fermare l'autovettura e interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri ovvero in casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
 - b) deviare di loro iniziativa e senza il consenso dei passeggeri dal percorso eventualmente stabilito all'atto della definizione del servizio;
 - c) far salire sull'autovettura, anche durante i periodi di sosta, persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio;
 - d) fumare e mangiare durante la corsa;
 - e) chiedere compensi aggiuntivi a quelli autorizzati o pattuiti;
 - f) togliere ovvero occultare i segni distintivi di riconoscimento dell'autovettura;
 - g) ostacolare l'opera degli addetti al servizio di pulizia del suolo e delle aree pubbliche;
 - h) esporre messaggi pubblicitari in difformità dalle norme fissate dai regolamenti comunali in materia, fatto salvo quanto disposto dal D. L.vo n. 285/92 e relativo regolamento di attuazione D.P.R. n. 495/92;
 - i) usare verso i clienti e i colleghi comportamenti scorretti o comunque non consoni al pubblico servizio espletato;
 - j) usufruire fuori servizio delle agevolazioni previste dalle normative per i servizi pubblici non di linea;
 - k) trasportare animali di loro proprietà;
 - l) consentire la conduzione dell'autovettura a persona estranea anche se munita di patente idonea, durante l'esercizio del servizio;

- m) applicare sull'autovettura strumentazione non prevista dal presente regolamento, salvo apposita autorizzazione scritta rilasciata dall'ufficio comunale competente;
- n) stazionare sul suolo pubblico ovvero in luoghi non specificamente autorizzati ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 22/96.

TITOLO VIII - CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E STRUMENTAZIONI

Articolo 27 – Caratteristiche, contrassegni identificativi e strumentazioni delle autovetture

1. Le autovetture adibite al servizio noleggio con conducente devono avere le seguenti caratteristiche:
 - a) avere tutti gli strumenti e i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
 - b) essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente;
 - c) essere conformi allo standard sulle emissioni inquinanti Euro 3 – o superiore – o essere alimentate con metano o GPL, fatta eccezione per le vetture immatricolate come autovetture d'epoca o di interesse storico e collezionistico;
 - d) avere idonea agibilità e almeno tre porte;
 - e) avere un bagagliaio capace di contenere almeno tre valigie;
 - f) essere omologate per non meno di quattro posti escluso il conducente;
 - g) presentare uno schema di colorazione diverso da quello obbligatorio per il servizio taxi;
 - h) recare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "noleggio" nonché una targa metallica, collocata nella parte posteriore, inamovibile, recante la dicitura N.C.C., lo stemma comunale e il numero dell'autorizzazione;
 - i) essere dotato di contachilometri con numerazione parziale azzerabile.

E' vietata l'installazione a bordo delle autovetture adibite a noleggio con conducente di strumentazioni quali tassametri, apparecchi cronochilometrici o qualsiasi altra apparecchiatura, anche amovibile, atta ad indicare importo e/o tariffe o finalizzata allo smistamento indifferenziato su piazza delle richieste di servizi degli utenti..

Sui veicoli adibiti al noleggio con conducente non è consentito apporre scritte adesive od esporre insegne, anche amovibili, che utilizzino il termine taxi.

Articolo 28 - Controlli sui veicoli

1. Oltre alle verifiche tecniche ed ai controlli previsti dalla legislazione di settore vigente, gli autoveicoli adibiti al servizio noleggio con conducente sono sottoposti, prima dell'immissione in servizio e successivamente, quando se ne presenti l'esigenza, a controllo da parte del competente ufficio comunale onde accertare in particolare l'esistenza delle caratteristiche previste dall'art. 27 del presente regolamento. Il competente ufficio comunale, per l'esercizio del controllo, può avvalersi della Polizia Municipale.
2. Il titolare dell'autovettura sottoposta a controllo che sia riscontrata priva in tutto o in parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento, deve provvedere nel termine indicato dall'ufficio comunale di cui al precedente comma 1 a introdurre o ripristinare le condizioni atte al riconoscimento dell'idoneità del mezzo. Il termine deve risultare congruo tenuto conto delle tipologie di prescrizioni previste. Trascorso, inutilmente, detto termine, fatte salve cause di

forza maggiore debitamente comunicate o accertate, il Responsabile del servizio provvede alla revoca della licenza o autorizzazione.

3. I titolari di autorizzazione hanno l'obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo e orario indicato, salvo casi di forza maggiore documentati e accertati da parte dell'ufficio comunale competente.
4. In caso di regolarità della verifica l'Ufficio comunale competente provvede a rilasciare apposita attestazione di idoneità della vettura.

Articolo 29 - Avaria dell'autovettura

1. Qualora per avaria dell'autovettura o altre cause di forza maggiore la corsa o il servizio debbano essere interrotti, il cliente ha diritto di corrispondere solo l'importo maturato fino al verificarsi dell'evento.
2. Il conducente deve comunque adoperarsi per evitare al cliente ogni ulteriore possibile danno o disagio.

TITOLO IX - MODALITÀ PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Articolo 30 - Stazionamento delle autovetture in servizio di noleggio con conducente

1. Lo stazionamento delle autovetture in servizio di noleggio con conducente avviene all'interno delle rispettive rimesse, presso le quali i veicoli sostano e sono a disposizione della clientela.

Articolo 31 - Trasporto di soggetti portatori di handicap

1. I servizi di noleggio con conducente sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap. I titolari delle autorizzazioni hanno l'obbligo di prestare il servizio e assicurare la necessaria assistenza per l'accesso agli autoveicoli.

Articolo 32 – Tariffe e corrispettivi

1. I corrispettivi del servizio di noleggio autovettura con conducente sono determinati dalla libera contrattazione delle parti, entro i limiti minimo e massimo stabiliti annualmente dal Comune con provvedimento espresso, in base ai criteri determinati dal Ministero dei Trasporti con D.M. 20.04.93.
2. Le tariffe e le varie condizioni di trasporto devono essere esposte in modo ben visibile e leggibile all'interno della vettura in lingua italiana.

Articolo 33 - Ferie, assenze, aspettativa

1. Ogni titolare di autorizzazione ha diritto a un congedo annuale di giorni trenta da usufruire anche in periodi frazionati. Ove il periodo di ferie sia di durata superiore a quindici giorni continuativi, l'interessato deve darne comunicazione scritta con anticipo di almeno quindici

giorni all'ufficio comunale competente, che può rinviarne la fruizione con provvedimento motivato, ove riscontri che la stessa determini carenza di servizio.

2. Ogni cinque anni può venire concessa una aspettativa della durata massima di dodici mesi da utilizzarsi complessivamente in non più di due periodi. Al fine della cessione dell'autorizzazione al servizio di noleggio autovettura con conducente, il periodo di aspettativa viene considerato come attività continuativa. Tale richiesta deve essere motivata e documentata.

Articolo 34 – Servizi con caratteristiche particolari

1. I titolari di autorizzazione possono convenzionarsi con soggetti terzi (ad esempio comuni per il servizio di trasporto scolastico, aziende esercenti trasporto pubblico di linea, operatori economici, loro categorie, associazioni, ecc.) per ripartire il costo del servizio offerto tra detti soggetti e i clienti. La convenzione definisce l'entità del riparto e le modalità di riscossione delle quote.
2. Il contenuto delle convenzioni di cui al comma precedente non può in nessun caso contravvenire alle disposizioni della legislazione di settore vigente e del presente regolamento. Copia delle convenzioni stipulate deve essere inviata al Comune, che dovrà adottare i necessari provvedimenti in caso di contrasto con le norme vigenti.
3. I titolari di autorizzazione possono altresì attrezzarsi per accettare il pagamento dai clienti con carta di credito, bancomat e simili.

Articolo 35 - Vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento spetta al Comune, alla Provincia e alla Regione, nell'ambito delle rispettive competenze.

TITOLO X - ILLECITI E SANZIONI

Articolo 36 - Sanzioni

1. Tutte le violazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada, nel Codice Penale o in altre leggi speciali sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie ai sensi della legge regionale e della normativa sull'ordinamento degli enti locali.

Articolo 37 - Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, ai sensi delle vigenti leggi e delle disposizioni di cui agli art. 85 e 86 del D. L.vo n. 285/92, è stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 51,64 a Euro 206,58 nel caso di inottemperanza agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione al servizio di noleggio con conducente, ovvero alle norme di cui alla legge regionale n. 22/96.

Articolo 38 - Sospensione e revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione può essere temporaneamente sospesa o revocata se il titolare:
 - a) non adempie gli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione;
 - b) non ottempera alle direttive e prescrizioni emanate dagli Enti competenti in materia di trasporto pubblico non di linea;
 - c) contravviene alle disposizioni di leggi e regolamenti in materia;
 - d) sostituisce o si fa sostituire abusivamente nel servizio;
 - e) non inizia il servizio entro il termine stabilito dall'autorizzazione;
 - f) interrompe il servizio senza giustificato motivo.
2. Verificatosi uno dei casi di cui al comma precedente, il responsabile del servizio notifica all'interessato, entro il termine di novanta giorni dalla data della violazione, il verbale di accertamento della violazione stessa fissando il termine di trenta giorni per la presentazione delle deduzioni.
3. Il responsabile del servizio, qualora ritenga fondato l'accertamento, fissa le sanzioni da comminare all'autore della violazione.
4. La sospensione dell'autorizzazione è irrogata per un minimo di sette giorni e un massimo di sei mesi. La revoca è disposta in caso di infrazione grave o di recidiva reiterata.
5. E' facoltà del responsabile del servizio sospendere l'autorizzazione durante il corso di procedimento penale per gli specifici reati previsti all'art. 6 del presente regolamento.
6. Nel periodo di sospensione della licenza o dell'autorizzazione essa deve essere riconsegnata all'ufficio comunale competente che dispone il fermo dell'autovettura con relativa rilevazione chilometrica da effettuarsi sia all'inizio che alla fine del periodo di sospensione.
7. Il responsabile del servizio segnala al competente Dipartimento Trasporti Terrestri (ex M.C.T.C.) l'avvenuta sospensione o revoca dell'autorizzazione.
8. Contro il provvedimento di sospensione o revoca dell'autorizzazione l'interessato può ricorrere, entro trenta giorni dalla notifica, al Presidente della Giunta Provinciale, il quale decide nei successivi novanta giorni, decorsi i quali il ricorso si intende respinto.
9. Il soggetto che sia incorso nella revoca non può ottenere una nuova autorizzazione se non sia trascorso un periodo di due anni dalla data del provvedimento di revoca.

Articolo 39 - Decadenza dell'autorizzazione

1. La perdita di uno dei requisiti prescritti dalla legge o dal presente regolamento per il rilascio dell'autorizzazione comporta la decadenza di diritto dei relativi provvedimenti.
2. Il responsabile del servizio, dispone la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) esplicita dichiarazione scritta di rinuncia da parte del titolare;
 - b) morte del titolare, quando gli eredi a ciò legittimati non abbiano iniziato il servizio, o non abbiano provveduto a cedere il titolo, nei termini di cui all'art. 20 del presente regolamento;
 - c) alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro novanta giorni;
 - d) mancato e ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a sessanta giorni;

- e) quando il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di impedimento di cui agli art. 19 e 20 del presente regolamento e non venga richiesto al Comune il trasferimento del titolo nei termini indicati dagli stessi art. 19 e 20.
3. La decadenza viene comunicata al competente Dipartimento Trasporti Terrestri (ex M.C.T.C.) per l'adozione dei rispettivi provvedimenti relativi alla carta di circolazione e all'iscrizione al ruolo dei conducenti.

Articolo 40 - Conseguenze della sospensione, revoca, rinuncia o decadenza

1. In tutti i casi di sospensione, revoca, rinuncia o decadenza dell'autorizzazione nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare o ai suoi aventi causa, come nessun rimborso spetta per tasse e tributi già corrisposti.

Articolo 41 - Reclami

1. I clienti possono segnalare eventuali reclami circa il servizio prestato, mediante dichiarazione scritta da inoltrare al Comune.
2. Il responsabile del servizio entro trenta giorni dalla ricezione, valutato il reclamo e sentito il titolare dell'autorizzazione interessato, provvederà se del caso all'applicazione delle sanzioni previste, dandone comunque comunicazione scritta al reclamante.
3. Un estratto delle norme di cui al presente articolo deve essere riprodotto nella tabella delle tariffe ed essere esposto a bordo dell'autovettura e presso la sede o rimessa del vettore.

TITOLO XI - NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 42 - Norma finale

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e di regolamento applicabili alla materia.
2. Agli effetti del presente regolamento per "responsabile del servizio" si deve intendere responsabile del servizio di polizia amministrativa e per "ufficio competente" si deve intendere l'ufficio di polizia amministrativa.

Articolo 43 - Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti o ordinanze comunali che siano in contrasto o incompatibili con quelle comprese nel presente regolamento.